



COMUNE DI MIRA

Provincia Venezia

Settore:

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PUBBLICA

Oggetto:

**SERVIZIO VERIFICHE BIENNALI DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI
STABILI DI COMPETENZA COMUNALE**

Periodo:

TRIENNIO 2016 – 2018

Elaborato:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

Progettisti

Ing. Crina Denisa Olaru

RUP

Ing. Crina Denisa Olaru

Allegato:

A

Data: mese – anno

Giugno 2016

Revisione:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

COMUNE DI MIRA

UBICAZIONE CANTIERE Varie sedi comunali

SERVIZIO

Verifica degli impianti elevatori installati negli stabili di competenza comunale

COMMITTENTE Comune di MIRA

UFFICIO PROPONENTE Ufficio EDILIZIA PUBBLICA

DURATA DEL SERVIZIO– 30 mesi, presumibilmente dal 01.07.2016-31.12.2018

MODALITA' DI PAGAMENTO

Semestrale posticipato

Importo esecuzione Servizio	€ 1.900,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 200,00
Totale APPALTO	€ 2.100,00

Sommario

PARTE PRIMA-AMMINISTRATIVA	4
Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto	4
Art. 2 Importo del contratto	5
Art. 3 Verbale di consegna e riconsegna	7
Art. 4 Obbligo di domicilio dell'aggiudicatario ed obbligo di reperibilità.....	7
Art. 5 Spese e oneri a carico della Ditta aggiudicataria.....	7
Art. 6 Personale – Requisiti e comportamento	7
Art. 7 Carta dei servizi.....	8
Art. 8 Pagamenti- Modalità	8
Art. 9 Corrispettivi – Tariffe	8
Art. 10 Responsabilità per persone o cose.....	8
Art. 11 Penalità.....	9
Art. 12 Forme di controllo.....	9
Art. 13 Inadempienze – esecuzione d'ufficio dei servizi non resi.....	9
Art. 14 Risoluzione del contratto - requisizione mezzi	9
Art. 15. Clausola risolutiva espressa	10
Art. 16 Subappalto.....	10
Art. 17 Definizione delle controversie	10
Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti.....	11
Art. 19. Fallimento dell'impresa.....	11
Art. 20. Protocollo di legalità – applicazione	11
Art. 21. Oneri fiscali e spese contrattuali	12
Art. 22 - Privacy	12
Art. 23 Obblighi diversi dell'appaltatore	13
Art. 24 Norme e prescrizioni integranti il Capitolato.....	13
PARTE SECONDA: PARTE TECNICA. QUALITA' DEI MATERIALI ONERI DI CANTIERE	
ESECUZIONE E MISURAZIONE PRESTAZIONI.....	15
Art. 1 Organizzazione del personale e programmazione delle prestazioni.....	15
Art. 2 Organizzazione dell'area d'intervento	15
Art. 3 Misurazione delle prestazioni-prestazioni aggiuntive	16

PARTE PRIMA-AMMINISTRATIVA

Art. 1 Oggetto e durata dell'appalto

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni del servizio triennale di "Verifica su impianti elevatori installati negli stabili di competenza comunale" e ad essi complementari, da effettuare con cadenza biennale da organismi notificati di cui al D.P.R. 30.04.1999, n. 162 e D.P.R. 19.01.2015, n. 8, compresi nella Classificazione europea degli appalti al codice CPV 71630000-3 "Servizi di ispezione tecnica di edifici".

Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti elevatori e del rispetto della normativa in materia.

Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente Capitolato sono costituiti da ascensori e altri impianti assimilabili a questi ultimi come piattaforme elevatrici o servoscala.

La durata del presente appalto è di 30 mesi, presumibilmente dal 01.07.2016 al 31.12.2018 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art 3) del presente Capitolato. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di recedere in ogni momento in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, comunque con preavviso di almeno un mese trasmesso a mezzo posta Pec o lettera raccomandata A.R.

E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle verifiche periodiche biennali degli ascensori e le piattaforme elevatrici installati presso gli immobili di proprietà comunale, in particolare:

N.	Locale Servito	Impianto	Matricola	Fermate
1	Villa Contarini di Leoni- Riviera S. Trentin, 4	ascensore idraulico VERGATI - 2726	165	6
2	Biblioteca di Oriago Via Venezia, 172	ascensore idraulico NEULIFT - 11863	127	3
3	Biblioteca di Oriago Via Venezia, 172	ascensore idraulico NEULIFT - 11864	126	2
4	Scuola Primaria "I. Nievo" Via Bassa Gambarare, 1	ascensore idraulico VEGA F- 725	17	2
5	Scuola Primaria "G. Parini" Via Pisa, 2	ascensore idraulico CIMA - 112996	15	2
6	Scuola Primaria "G. Goldoni" Via Marmolada, 20	ascensore idraulico CIMA - 113096	14	2
7	Scuola Primaria "U. Foscolo" Via Oberdan, 5	ascensore idraulico CIMA - 113196	13	3
8	Centro Civico Via Porto Menai, 2	piattaforma elevatrice VIMEC E03 - 548	3	2
9	Scuola Primaria "E. Morante" Via Lago di Varano	piattaforma elevatrice THYSSENKRUPP CETECO - 9914297	166	3
10	Palazzo Municipale P.zza IX Martiri, 3	ascensore idraulico GBL CO/11164	140	3
11	Palazzo Municipale P.zza IX Martiri, 3	piattaforma elevatrice VIMEC E06 - 6365	138	2
12	Scuola Media "C. Baseggio" Via A. Boito	servoscala VIMEC V65 - 3590		2
13	Scuola Media "G. Galilei" Via Bassa Gambarare, 18	servoscala VIMEC V65 - 951		2

16	Cimitero di Oriago	Ascensore CIMA - 113196	V2Y01943	2
----	--------------------	----------------------------	----------	---

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento che in diminuzione al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione delle apparecchiature, alle stesse condizioni del contratto in corso.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito:

1) Esame a vista:

L'esame a vista prevede il controllo della documentazione tecnica inerente l'impianto, allo scopo di controllarne la completezza, il grado di dettaglio e la corrispondenza dei dati in essa riportata con quelli dell'impianto oggetto della verifica.

Si dovrà procedere altresì ad un esame a vista dei componenti principali dell'impianto (funi, cabina, argano, quadro, centralina idraulica, etc), dell'esistenza e del corretto posizionamento della segnaletica di sicurezza, della istruzioni per la manovra a mano in caso di emergenza.

2) Prove e misure

Attraverso operazioni di prova e misura si verificherà lo stato e l'efficienza dei seguenti aspetti, dispositivi e componenti dell'impianto:*

- dispositivi elettrici (extracorsa, pulsanti, etc.);
- allarme;
- blocchi porte;
- limitatore di velocità;
- paracadute;
- valvole di blocco / limitatrici di portata;
- sistema antideriva;
- circuiti elettrici;
- funi;
- pressione di chiusura delle porte automatiche di piano e di cabina;
- livello di illuminamento;
- tutti gli eventuali dispositivi di sicurezza e di controllo (non citati in precedenza).

*A seconda del tipo di impianto alcuni dispositivi possono non essere presenti.

Al termine delle operazioni di verifica verrà rilasciato regolare verbale per ciascun impianto oggetto di verifica, che riporterà in breve, l'esito dei controlli effettuati, la ditta di manutenzione che ha eseguito l'assistenza, la data e l'esito della verifica ed eventuali osservazioni/prescrizioni.

Art. 2 Importo del contratto

Il prezzo complessivo d'appalto per l'esecuzione delle verifiche periodiche biennali degli ascensori e piattaforme elevatrici presso gli immobili comunali è così suddiviso:

	Servizio	Importo base gara (€)	Oneri fissi Sicurezza (€)	Totale triennio (€)
	Verifica periodica ascensori, piattaforma elevatrice, servoscala	1.900,00	200,00	2.000,00

SPECIFICA ECONOMICA

L'ammontare del presente appalto è stato determinato applicando un importo uguale per ciascun impianto, per ogni verifica effettuata. L'importo unitario a base d'asta per ogni singola verifica è stato fissato in € 100,00, esclusa l'IVA e gli oneri di sicurezza, come nella tabella in seguito:

n. matr. comune	n. fabbricazione	tipo impianto	n. fermate	ubicazione impianto		Anno 2016 (€)	Anno 2017 (€)	Anno 2018 (€)
165	VERGATI - 2726	ascensore idraulico	6	Villa Contarini di Leoni	Riviera S. Trentin, 4	100,00	—	100,00
127	NEULIFT - 11863	ascensore idraulico	3	Biblioteca di Oriago	Via Venezia, 172	100,00	—	100,00
126	NEULIFT - 11864	ascensore idraulico	2	Biblioteca di Oriago	Via Venezia, 172	100,00	—	100,00
17	VEGA F- 725	ascensore idraulico	2	Scuola Primaria "I. Nievo"	Via Bassa Gambarare, 1	—	100,00	—
15	CIMA - 112996	ascensore idraulico	2	Scuola Primaria "G. Parini"	Via Pisa, 2	—	100,00	—
14	CIMA - 113096	ascensore idraulico	2	Scuola Primaria "G. Goldoni"	Via Marmolada, 20	—	100,00	—
13	CIMA - 113196	ascensore idraulico	3	Scuola Primaria "U. Foscolo"	Via Oberdan, 5	—	100,00	—
3	VIMEC E03 - 548	piattaforma elevatrice	2	Centro Civico	Via Porto Menai, 2	—	100,00	—
166	THYSSENKRUPP CETECO	piattaforma elevatrice	3	Scuola Primaria "E. Morante"	Via Lago di Varano	100,00	—	100,00
140	ELECO	ascensore idraulico	3	Palazzo Municipale	P.zza IX Martiri, 3	—	100,00	—
138	VIMEC E06 - 6365	piattaforma elevatrice	2	Palazzo Municipale	P.zza IX Martiri, 3	—	100,00	—
	VIMEC V65 - 3590	servoscala	2	Scuola Media "C. Baseggio"	Via A. Boito	—	100,00	—
	VIMEC V65 - 951	servoscala	2	Scuola Media "G. Galilei"	Via Bassa Gambarare, 18	—	100,00	—
V2y01 943	CIMA - 113196	ascensore	2	Cimitero di Oriago	Via Malpaga	100,00	—	100,00
TOTALE VERIFICHE/ANNO						500,00	900,00	500,00

Pertanto, l'importo annuo da corrispondere alla Ditta Appaltatrice sarà variabile, in funzione del numero di verifiche periodiche operate durante la stessa annualità, e sarà ottenuto dall'importo unitario a base d'asta, corretto in proporzione al ribasso offerto in sede di gara, moltiplicato per il numero di verifiche eseguite nell'anno di riferimento.

L'importo triennale a base d'asta è pari a €1.900,00 oltre gli oneri di sicurezza pari a € 200,00 e all'IVA al 22% per € 462,00, quindi per un ammontare complessivo triennale di € 2.562,00.

Art. 3 Verbale di consegna e riconsegna

Al momento della consegna dei servizi, dei locali e dei documenti alla Ditta appaltatrice dei servizi dovrà essere redatto un verbale che riporterà sommariamente tutto quanto viene consegnato per la gestione alla Ditta.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato della Ditta ed il Dirigente responsabile dell'Amministrazione Comunale.

Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si reputeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti.

Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna da parte della Ditta alla Amministrazione Comunale.

Art. 4 Obbligo di domicilio dell'aggiudicatario ed obbligo di reperibilità

A tutti gli effetti di legge l'aggiudicatario se ritenuto necessario dalla stazione appaltante dovrà eleggere domicilio in **MIRA** in luogo da lui liberamente scelto, fornendo pronta reperibilità anche tramite telefono.

L'Appaltatore deve dotarsi di una struttura organizzativa composta da personale qualificato, attrezzature, uffici e quanto altro necessario a garantire il funzionamento dei servizi con un ottimo livello di efficienza.

Inoltre l'Appaltatore metterà a disposizione dell'Amministrazione Comunale un responsabile operativo (fornito di telefono cellulare reperibile nel periodo di durata dell'appalto) che avrà l'obbligo di collaborare strettamente con la Direzione Lavori per la supervisione e le eventuali esigenze particolari.

Art. 5 Spese e oneri a carico della Ditta aggiudicataria

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio; l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il contratto.

Art. 6 Personale – Requisiti e comportamento

Il presente servizio prevede che la ditta appaltatrice sia inserita nell'elenco degli Organismi notificati per la verifica periodica di ascensori e piattaforme elevatrici (ai sensi del D.PR 162/99 e s.m.i. e Direttiva Comunitaria 95/16/CE), ed il proprio personale tecnico dovrà disporre di idonea qualifica tecnica (laurea in ingegneria).

L'Impresa aggiudicataria mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del Responsabile dell'Ufficio EDILIZIA PUBBLICA del Comune, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio, nonché un comportamento conforme al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 30.12.2013.

Art. 7 Carta dei servizi

Vista la natura del servizio non è necessario redigere la carta dei servizi, in quanto le modalità di espletamento del servizio sono impartite dal presente C.S.A. e dal Bando MePa “**Servizi di valutazione della conformità**”.

Art. 8 Pagamenti- Modalità

Per le prestazioni del servizio in oggetto il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in rate posticipate, con cadenza semestrale, in funzione del numero di verifiche periodiche operate, previa presentazione del verbale di avvenuta verifica e di regolari fatture. Gli importi saranno calcolati al netto del ribasso d’asta – e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Mira sono i seguenti:

Denominazione Ente: Comune di Mira

Codice Univoco ufficio: UF5F2U
Nome dell'ufficio: Uff_eFattura PA
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00368570271
Partita Iva: 00368570271

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare e conforme all’appalto effettuato.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- non sia stato presentato od approvato il documento riassuntivo di cui al presente articolo;
- la fattura non risulti conforme al sopraccitato documento riassuntivo approvato dalla stazione appaltante;
- vengano contestati eventuali addebiti all’affidatario; in tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito l’affidatario;
- che il DURC non risulti regolare con il versamento dei contributi; in tal caso si procederà con l’intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’esecutore del servizio ai sensi dell’art. 30, c 5) del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti.

Il Comune potrà richiedere all’affidatario il libro matricola ed ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente e dei soci lavoratori.

Art. 9 Corrispettivi – Tariffe

Le somme versate dall’Amministrazione all’aggiudicatario, a titolo remunerativo dei servizi resi dallo stesso, non sono in alcun caso ammesse alla revisione prezzi.

A nessun titolo l’aggiudicatario può stabilire o richiedere alla Stazione appaltante per le prestazioni oggetto dell’appalto compensi aggiuntivi, comunque denominati, rispetto alle tariffe come sopra specificate.

Art. 10 Responsabilità per persone o cose

Il gestore del servizio assume la responsabilità di danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’espletamento del servizio affidatogli e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

L’amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell’impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.

L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 11 Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica del Comune, rendono passibile l'Impresa di una penale da applicarsi discrezionalmente dall'Amministrazione, da Euro. **50,00** a Euro. **100,00** secondo la gravità della mancanza accertata.

La penale viene inflitta con lettera motivata del dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture o del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Pubblica previa comunicazione all'impresa dei rilievi, con invito a produrre controdeduzioni entro 5 giorni.

L'ammontare della penalità è dedotto, senza alcuna formalità, dall'importo relativo ai servizi posti a carico del Comune.

Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto per grave inadempimento

Art. 12 Forme di controllo

L'aggiudicatario si obbliga a fornire all'Amministrazione qualsiasi documentazione contabile tenuta dall'impresa ai sensi della vigente normativa civile e fiscale.

L'amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, estranei o no all'Amministrazione, per l'espletamento del controllo tecnico e contabile, ai sensi della valutazione sulla buona esecuzione del servizio.

L'Amministrazione si riserva richiedere ogni elaborazione dei dati di gestione, anagrafici od altro in possesso dell'Appaltatore che riterrà opportuni, senza che questo implichi compensi aggiuntivi.

Art. 13 Inadempienze – esecuzione d'ufficio dei servizi non resi

Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, l'Amministrazione può a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato il documento che quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario il servizio stesso.

Art. 14 Risoluzione del contratto - requisizione mezzi

Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a giudizio dell'Amministrazione, il buon andamento del servizio, l'Amministrazione appaltante ha diritto di risolvere il contratto. Tale diritto sussiste, parimenti, anche nei seguenti casi:

- sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell'aggiudicatario dei servizi di cui al presente capitolato;
- discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto del contratto;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;

La risoluzione motivata del contratto viene comunicata all'impresa con lettera, da notificarsi in via amministrativa presso il domicilio fiscale eletto.

Nel caso di risoluzione anticipata il Comune ha pure facoltà di requisire temporaneamente, in tutto o in parte, le attrezzature ed il relativo materiale, utilizzato dall'impresa per l'espletazione del servizio, e di avvalersene per la continuazione del servizio, direttamente o per mezzo di persona o ditta, fino alla scadenza del contratto o quanto meno fino al nuovo conferimento della gestione del servizio.

Il corrispettivo dovuto per la requisizione, in difetto di accordo tra le parti, è stabilito da due periti nominati dalle parti stesse, con facoltà di nominare un terzo in caso di mancato accordo.

La nomina di questo terzo perito è riservata alla competenza e all'accordo dei periti nominati dalle parti in causa, con riserva di attribuirlo al presidente del tribunale di Venezia nell'ipotesi di non accordo.

Art. 15. Clausola risolutiva espressa

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore in sede di gara o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
- b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico dell'Appaltatore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
- c) difformità delle caratteristiche dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato nel Capitolato;
- d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del contratto;
- e) in caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 11 del presente Capitolato.

Inoltre in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore e assegnazione a quest'ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei lavori a favore dell'Amministrazione.

Art. 16 Subappalto

E' consentito all'appaltatore il subappalto che deve essere autorizzato e preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, DLgs 50/2016, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo a base d'asta.

Ai sensi del disposto dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le opere che intende subappaltare.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 17 Definizione delle controversie

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto del presente servizio le parti convengono di non avvalersi dell'arbitrato.

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al Foro di Venezia.

Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

Art. 18. Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, nel rispetto dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 19. Fallimento dell'impresa

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di interpellare progressivamente soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 20. Protocollo di legalità – applicazione

Al presente appalto si applica il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Misura M11 del PTCP 2014-2016), recepito dalla Giunta Comunale con D.G.C. n. 144 del 08.09.2014.

Ai tal fin quindi, per il presente appalto:

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazioni regionale dei Comuni del Veneto in data 23.07.2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio del servizio, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità". L'appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Il contratto di appalto sarà risolto di diritto, immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Qualora il contratto di appalto fosse stipulato in pendenza delle informative antimafia, esso sarà sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 91 del predetto decreto.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art. 21. Oneri fiscali e spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti il contratto, compresi oneri, contributi ed indennità al personale che espleta il lavoro, nonché imposta di bollo e registrazione, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a carico dell'impresa appaltatrice, ad eccezione dell'IVA che per legge è a carico del committente.

Costituiscono parte integrante del contratto:

- a) Il presente Capitolato d'oneri,
- b) L'offerta economica.

Art. 22 - Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) questo Ente informa i partecipanti alla presente procedura che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Mira, con modalità sia manuale sia informatizzata e che Titolare del trattamento è il Comune di Mira nella persona del Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Mira, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA (VE).

Ciò premesso, si precisa che i dati sono trattati esclusivamente ai fini dell'adempimento delle prescrizioni relative alla presente procedura.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento o in presenza di specifici obblighi imposti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti che l'art. 7 del succitato codice garantisce ai soggetti interessati.

Art. 23 Obblighi diversi dell'appaltatore

Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato l'aggiudicatario, riconosce di essere a conoscenza di ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità dell'intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà.

L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 e s.m.i., e dovrà, all'atto della consegna dei lavori, dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con tale normativa, producendo copia del documento di valutazione dei rischi del medesimo D. Lgs. e s.m.i. tenendo presente le caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro dove andrà ad operare.

Nelle aree di cantiere dove si potranno svolgere interventi di qualsiasi genere da parte di imprese incaricate direttamente dal Committente, la responsabilità in materia di sicurezza è di chi vi svolge i lavori per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla riconsegna dell'area.

Art. 24 Norme e prescrizioni integranti il Capitolato

Oltre alle condizioni del presente capitolato, ed agli annessi allegati, l'impresa concessionaria è pure soggetta, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, all'osservanza e al rispetto delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elevatori o comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza.

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D. Lgs. 50/2016;
- Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n. 207/0210 per le parti ancora vigenti;
- D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE";
- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - "Direttiva Ascensori";
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- DM infrastrutture 18.2.2011 "Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili"
- DPR n. 8 del 19 gennaio 2015 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio";
- D.M. 9 marzo 2015 n. 101 "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone".
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - "Direttiva Macchine";
- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";

- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";
- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti";
- norma UNI EN 13015 - "Manutenzione degli ascensori e scale mobili";
- norma UNI EN 81-80 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci";
- norma UNI EN 81.70 - "accessibilità per disabili";
- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";
- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;
- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;
- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;
- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e ISPEL;

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche.

L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo.

La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata all'Amministrazione Comunale.

PARTE SECONDA: PARTE TECNICA. QUALITA' DEI MATERIALI ONERI DI CANTIERE ESECUZIONE E MISURAZIONE PRESTAZIONI

Art. 1 Organizzazione del personale e programmazione delle prestazioni

La ditta appaltatrice organizzerà il servizio con i mezzi necessari a proprie cura e spese, assumendone la gestione tecnica e manageriale, fornendo i materiali e la mano d'opera, in modo da svolgere l'intervento oggetto di appalto a regola d'arte.

La Ditta Appaltatrice garantisce, altresì, un'idonea dotazione di attrezzature, mezzi e vestiario, ed in particolare tutte le dotazioni antinfortunistiche previste dalla vigente normativa in materia.

La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'aggiudicatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura degli elevatori.

In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella C.E.E., con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità.

La Ditta dovrà essere inserita nell'elenco degli Organismi notificati per la verifica periodica di ascensori e piattaforme elevatrici (ai sensi del D.PR 162/99 e Direttiva Comunitaria 95/16/CE), ed il proprio personale tecnico dovrà disporre di idonea qualifica tecnica (laurea in ingegneria).

La ditta appaltatrice dovrà presentare al Comune di Mira, prima di iniziare il servizio e comunque non oltre 30 giorni dalla firma del verbale di consegna, un programma dettagliato delle verifiche, rispettoso delle diverse scadenze previste dalla normativa vigente in materia. Tale programma dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare prontamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale interruzione (anche temporanea) dei lavori oggetto di appalto, nonché ogni loro eventuale (anche temporanea) modifica, specificandone in ogni caso le motivazioni e la presumibile durata.

La ditta si impegna ad eseguire a regola d'arte e con scrupolo tutte le operazioni, nessuna esclusa, descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Le condizioni di cui al presente Capitolato sono accettate dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio, in quanto da essa giudicate remunerative, tenute presenti le condizioni di mercato e la natura e le caratteristiche delle prestazioni da eseguire.

A conclusione di ogni prestazione la ditta dovrà inviare il relativo verbale di verifica.

Art. 2 Organizzazione dell'area d'intervento

Il servizio di verifica periodica biennale di ascensori e piattaforme elevatrici interessa immobili di proprietà comunale, aventi diversa destinazione d'uso (scuole, uffici e sede comunali, uso associazioni).

Nella programmazione e l'organizzazione degli interventi la ditta dovrà rispettare scrupolosamente le prescrizioni del DUVRI, appositamente predisposto secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08

e s.m.i e allegato ai documenti di gara, in modo da diminuire i rischi e interferire meno possibile con l'attività della scuola.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura e posa in opera, nelle zone interessate dagli interventi, di propria adeguata recinzione e delimitazione conforme alla vigente normativa in materia, nonché al DUVRI, con cartellonistica di sicurezza. La recinzione è finalizzata a delimitare, anche visivamente, le aree d'intervento, e sarà realizzata mediante paletti bicolore bianco e rosso alti 90 cm in plastica, o con recinzione equivalente concordata con la DL. All'interno dei locali dovrà essere eseguito l'intervento senza la presenza di utenti della scuola o degli uffici, con delimitazione delle zone interessate.

In generale, durante l'esecuzione degli interventi, la ditta dovrà attuare tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore ha altresì l'obbligo di rimozione totale dei materiali di risulta e pulizia del cantiere al termine della giornata lavorativa. E' vietato abbandonare nell'ambito delle zone esterne degli edifici di proprietà comunale alcun tipo di rifiuto o materiale di risulta, che dovrà essere smaltito ai sensi di legge in impianti autorizzati dalla competente autorità amministrativa; l'impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la puntuale modalità di smaltimento dei rifiuti suddetti, indicando ove necessario le generalità del soggetto all'uopo incaricato, e provvedendo a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei documenti rilasciati ai sensi di legge in relazione all'avvenuto smaltimento.

Art. 3 Misurazione delle prestazioni-prestazioni aggiuntive

La misurazione dell'intervento è a misura, in funzione degli impianti effettivamente oggetto di verifica.

Le eventuali prestazioni aggiuntive, che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere, in relazione ad esigenze di attivazione, verranno conteggiate a misura, alle stesse condizioni del contratto in corso.